Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 101

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 2 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 2 MAGGIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio e 1° marzo 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

## AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. Don Jorge Zalamea Borda, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Colombia.

Roma, addì 24 aprile 1946

**(1193)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 214.

**Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive disposizioni, è data facoltà di applicare e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralità in scadenza col 1° gennaio 1946 e sino a due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza.

La misura di tale diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare l'importo di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale mutuato e verrà regolata, per analogia, dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto.

Art. 2.

Nel caso di restituzione anticipata del mutuo ai sensi dell'art. 28, primo comma, del ripetuto testo unico, sostituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, il diritto di commissione e quello di contingenza saranno dovuti in misura raddoppiata qualora la restituzione anticipata, totale o parziale, venga effettuata prima che sia decorso un terzo del periodo convenuto per l'ammortamento del mutuo. Questa disposizione si applica alle restituzioni che avvengano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino ai due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai mutui di cui al testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche all'Istituto nazionale di credito edilizio, al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, agli Istituti speciali di credito agrario ed a tutti gli altri Enti cui sono estese le disposizioni vigenti per il credito fondiario.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 557, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 188.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 215.

**Modificazione dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che reca disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 178.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 216.

**Modificazioni al R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, circa la competenza e la composizione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1941, n. 1571;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita istituita con il R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1943, n. 241, ha facoltà, anche, di provvedere alla formazione degli atti di morte o di nascita previsti dall'art. 109 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 18 luglio 1938, n. 1415, quando non siano stati compilati dalle autorità competenti o si possa presumere la mancata compilazione di essi e la morte o la nascita risulti da elementi di prova riconosciuti idonei, provenienti da autorità italiane, da governi esteri, da associazioni internazionali di soccorso o da testimoni oculari.

Sempre che ricorrano le condizioni previste nel comma precedente la Commissione ha pure la facoltà di formare o di ricostituire gli atti di morte dei cittadini italiani militari e non militari, deceduti fuori dal territorio metropolitano in campi di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio e gli atti di nascita relativi alle nascite da cittadine italiane verificatesi fuori dal territorio metropolitano in campo di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio.

Alla Commissione spetta, altresì, di formare gli atti di morte nei casi previsti dall'art. 125-*ter* inserito nel testo della legge di guerra con la legge 29 novembre 1941, n. 1571.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è altresì competente a provvedere alla rinnovazione e alla ricostituzione degli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate straniere e alle persone al loro seguito, deceduti in prigionia italiana, quando i registri per gli atti di morte, tenuti dalle competenti autorità italiane, siano o si possa presumere che siano stati distrutti o smarriti.

La disposizione prevista nel primo comma dell'art. 1 si applica anche agli atti relativi alle persone di cui al comma precedente decedute in prigionia italiana.

Art. 3.

Nella formazione o ricostituzione degli atti di morte o di nascita, quando non è possibile accertare la data del decesso o della nascita, o vi siano discordanze negli elementi di prova raccolti, la Commissione di cui all'art. 1 può fissarla, tenute presenti tutte le circostanze che si riferiscono alla morte o alla nascita. Gli interessati, qualora abbiano prova che il decesso o la nascita siano avvenuti in data diversa da quella stabilita presuntivamente dalla Commissione, possono chiederne la correzione alla Commissione stessa se l'atto non sia stato ancora trascritto presso il Comune competente ovvero al Tribunale civile nella cui circoscrizione si trova detto Comune se la trascrizione sia già avvenuta.

Art. 4.

Quando, decorsi due anni dalla perdita o scomparsa della nave o dell'aeromobile, prevista dall'art. 125-*bis* inserito nel testo della legge di guerra, con la legge 29 novembre 1941, n. 1571, la Commissione di cui all'art. 1 abbia elementi per ritenere che, pur in mancanza di testimonianze di morte, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse con la nave o con l'aeromobile, provvede alla compilazione di un verbale di scomparizione, dichiarando inoltre che, a suo giudizio, le persone stesse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Un esemplare della copia del processo verbale di scomparizione è trasmesso dalla Commissione al procuratore del Regno, il quale, ottenuta l'autorizzazione dal Tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale sul registro delle morti.

Art. 5.

Gli atti di nascita o di morte, formati dalla Commissione ai sensi di questo decreto, sono trasmessi:

1) se si tratta di atti di morte relativi a militari italiani, ai Ministeri competenti, i quali ne curano la trasmissione agli uffici di stato civile;

2) se si tratta di atti di nascita ovvero di atti di morte relativi a cittadini italiani non militari, ai competenti uffici di stato civile;

3) se si tratta di atti relativi a stranieri, al Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 1 è competente a provvedere alla correzione degli atti da essa formati o ricostituiti semprechè non ne sia già avvenuta la trascrizione presso il competente ufficio di stato civile.

Art. 7.

Il numero dei membri componenti la Commissione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, è ridotto da 10 a 8, con l'eliminazione dei due rappresentanti della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

Il rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana per il soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, previsto dall'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1520, è sostituito da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da designarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le deliberazioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, saranno prese, per il personale della soppressa milizia volontaria sicurezza nazionale, coll'intervento di almeno uno dei membri designati dal Ministero della guerra e, per il personale del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, coll'intervento del rappresentante del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n.* 181. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 217.

**Proroga di alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è dichiarata, per i dipendenti delle aziende speciali dello Stato e per i dipendenti delle aziende speciali degli enti locali, dalle commissioni di epurazione previste rispettivamente dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 del citato decreto.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di epurazione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, appositamente costituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività in più provincie, spetta alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 del decreto medesimo.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del citato decreto, o delle commissioni appositamente istituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, spetta alle commissioni di appello di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorità da lui delegata. Il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può costituire una commissione unica per la revisione di più albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunità ».

Sono convalidate le nomine effettuate, per delega del Ministro competente, prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sono aggiunti i comma seguenti:

« Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato può ricorrere agli organi professionali superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11.

Il ricorso è proposto nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, è presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed è composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenute decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo ».

Art. 6.

Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, è prorogato fino al 30 aprile 1946, relativamente ai territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente alla entrata in vigore del decreto stesso, fermo il disposto del predetto art. 14 per i territori non ancora restituiti.

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1946.

Art. 7.

I fondi stanziati per il funzionamento della soppressa commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, ed amministrati dal Presidente del Consiglio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Cianca — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — Bracci — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 9, *foglio n.* 179. — Frasca

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 218.
**Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 16 aprile 1946 per la estensione dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la Convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 23 marzo 1868;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 aprile 1946 per l'estensione, in condizioni di reciprocità, dell'estradizione dall'Italia agli individui aventi la cittadinanza italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini previsti nello scambio di Note anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 206* FRASCA

---

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, Avril 16, 1946

*Excellency*:

As you know, the Extradition Convention between the United States of America and Italy, which was signed in Washington, D.C., on March 23, 1868, provides in the first article thereof for the extradition of persons who may be convicted of, or charged with, having committed the crimes enumerated in the second article thereof. The Convention under reference, however, does not expressly indicate whether the nationals of each of the two contracting parties are included among such persons.

The Government of the United States of America, in conformity with American laws, has never experienced difficulty in surrendering American citizens under the terms of the aforementioned Convention. On the other hand, you will recall that the Italian Government in the past has not surrendered its nationals upon their being requisitioned by the Government of the United States since Italian Law has not permitted the extradition of Italian nationals unless such action were expressly provided in an international convention.

So that this Extradition Convention between the United States of America and Italy in the future may be rendered operative in the fullest sense of reciprocity, the Government of the United States would appreciate being informed whether the Italian Government would agree that the provisions of the first article of the Convention will be applied reciprocally henceforth also to persons having Italian nationality.

Accept, Excellency, the assurances of my most distinguished consideration.

DAVID MCK KEY
*American Chargé d'Affaires ad Interim*

*His Excellency*
ALCIDE DE GASPERI,
*Royal Ministry of Foreign Affairs,*
ROME

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

---

Roma, lì 16 aprile 1946

*Signor Incaricato d'Affari,*

In risposta alla Sua Nota del 16 aprile concernente l'articolo 1° della Convenzione di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia firmata a Washington il 23 marzo 1868, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano, avuto riguardo allo stato attuale della Legislazione Italiana, è d'accordo che la disposizione dell'articolo 1° della detta Convenzione sia applicata, in condizioni di reciprocità, anche agli individui aventi la cittadinanza italiana.

La presente dichiarazione avrà effetto a decorrere dal 1° maggio 1946.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alta considerazione.

DE GASPERI

*Signor* DAVID MAC KEY
*Incaricato d'Affari a.*
*degli Stati Uniti d'America*
ROMA

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Sostituzione del commissario della Cassa di risparmio di Parma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Parma in data 26 giugno 1945, con il quale il rag. Alfredo Bottai è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma;

Considerata l'opportunità di sostituire il predetto commissario;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Giuseppe De Liguori è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in sostituzione del rag. Alfredo Bottai, con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1114)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Lecco, in Canzo (Como).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Lecco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecco (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Lecco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecco (Como), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Canzo (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1946.

**Autorizzazione alla Banca di credito finanziario - Milano, di svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto relativi alla Banca di credito finanziario, società per azioni con sede in Milano, e con capitale sottoscritto di lire un miliardo;

Vista l'istanza avanzata dall'anzidetta società;

Decreta:

La Banca di credito finanziario, società per azioni con sede in Milano, e col capitale sottoscritto di lire un miliardo, è autorizzata a svolgere, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'attività prevista dall'art. 1 del sopracitato decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per l'attuazione degli scopi sociali di cui allo statuto soprarichiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1946

(1213) *Il Ministro*: CORBINO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessioni di exequatur**

Si comunica che in data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Juan Raso, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Napoli.

(1187)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlos A. Pons, Console della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Milano.

(1188)

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Luigi D'Alessandro, Console generale onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(1189)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944**

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1946 l'Amministrazione provinciale di Macerata è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.580.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(1204)

**Autorizzazione al comune di Matelica (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Matelica (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1149)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1946 - N. 96**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,80 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89,40 |
| Id. 3 % lordo | 77 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,95 |
| Id. 5 % 1936 | 98,45 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,80 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,70 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,725 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,925 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 100 — |

## ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

**Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari**

(2ª *pubblicazione*).

In conformità degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, in relazione all'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita del seguente titolo emesso dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

certificato nominativo n. 17, rappresentativo di 200 obbligazioni 4,50 %, serie speciale, Gestione I.R.I.-Mare (dal numero 1007401 al n. 1007600), intestato a « Cassa ufficiali Regia marina (istituita con la legge 14 giugno 1934, n. 1015) », del valore nominale complessivo di L. 100.000.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate alla Direzione generale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in Roma, nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1946

(1190) *Il presidente*: PARATORE

# CONCORSI

## MINISTERO PER LA COSTITUENTE

**Risultati del concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale bandito con decreto del Ministro per la Costituente in data 20 novembre 1945.**

IL MINISTRO PER LA COSTITUENTE

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1945, col quale è stato bandito un concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale;

Visto il decreto interministeriale in data 24 gennaio 1946, col quale è stata nominata una Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la relazione e i verbali della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse i seguenti bozzetti. Ai medesimi sarà corrisposta la somma di L. 1000 (mille) a titolo di rimborso spese:

1. — « Noi due » De Renzis Romolo e Mascioli Amleto, Roma.
2. — « Roma » Selva Sergio, Roma.
3. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna.
4. — « Saturno » Adriani Emidio, Bologna.
5. — « Nike » Adriani Emidio, Bologna.
6. — « Bastone tedesco l'Italia non doma » Scapolla Flaminio, Torino.
7. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova.
8. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
9. — « L'innesto » Bray Angelo, Milano.
10. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
11. — « Oriente » Calanchi Umberto, Milano.
12. — « Estrellita » Ruggero Aricalda, Roma.
13. — « Pace e lavoro » Di Gioacchino Elio e Guardente Mario, Firenze.
14. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
15. — « Rosso verde » Rossi Enzo, Perugia.
16. — « Bruno » Previtali Delfo, Roma.
17. — « Quercia Antica » Perotti Francesco, Roma.
18. — « In ritardo ma sempre in tempo » Marsico Roberto, Roma.
19. — « Tibo » Cenni Renato, Roma.
20. — « Folla » Barbi Lamberto, Roma.
21. — « Patria » Rota Enzo, Venezia.
22. — « Salus italiae » Pietramellara Fernando, Roma.
23. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
24. — « Tenacemente » Frank Sanseverino, Milano.
25. — « Fare la strada » Minasi Aldo, Roma.
26. — « 3° ordine nuovo » Margheri Rodolfo, Firenze.
27. — « Auriga » Tomassi Italo, Roma.
28. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
29. — « Athos » Tomassi Italo, Roma.
30. — « Pape Satan, Pape Satan, Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
31. — « Gratias Ago » Cusatelli Vittorio, Roma.
32. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
33. — « Astorio » Trinchera Ariosto, Roma.
34. — « Troppo avem sofferto » Rossetti Ferruccio, Roma.
35. — « Pane e lavoro » Parenti Alfredo, Roma.
36. — « Pax et Labor » Mussano Edoardo, Torino.
37. — « Teate » Scocco Camillo, Roma.
38. — « Libertà va cercando » D'Alvise Tullio, Roma.
39. — « Simonetta » Dottarelli Lionello, Roma.
40. — « Fidente » Guastalla Carlo, Roma.
41. — « Pace e lavoro » Rondini Giuseppe, Grottaferrata.
42. — « La vittima innocente » Roveroni Walter, Roma.
43. — « Mandorlo in fiore » Schera Mario, Roma.
44. — « Tutti » Laccetti Ettore, Roma.
45. — « No-si-1 » Mazzotta Antonio, Roma.
46. — « Vincitore » Alessandrini Adriano, Roma.
47. — « Iri » Cozza Lorenzo, Roma.
48. — « La Quercia » Marsiglia Arrigo, Napoli.
49. — « Lylla 13 » Capuano Gerardo, Napoli.
50. — « Romano » Martinelli Romano, Roma.
51. — « Zero sette » Lalia Alfredo, Roma.
52. — « Ronny » Martinelli Romano, Roma.
53. — « Sette bis » Lalia Alfredo, Roma.

Art. 2.

I seguenti bozzetti vengono premiati come appresso e restano di proprietà del Ministero:

1. — « Secondo Risorgimento » Bernazzoli Dario, Genova, 1° premio di L. 100.000.
2. — « C. 46 » Adriani Emidio, Bologna, 2° premio di lire 60.000.
3. — « Tibo » Cenni Renato, Roma, 3° premio di L. 40.000.

Art. 3.

I seguenti bozzetti, giudicati *ex equo*, sono compensati con L. 10.000 (diecimila) ognuno, restando di proprietà degli artisti:

1. — « Risorgere » Patrone Giovanni, Genova.
2. — « L'innesto » Bray Angelo, Milano.
3. — « La Squilla » Carelli Vittoriano, Roma.
4. — « La prima pietra » Vannucci Dino, Roma.
5. — « Rosso verde » Rossi Enzo, Perugia.
6. — « Bruno » Previtali Delfo e Cherubini Ida, Roma.
7. — « Patria » Rota Enzo, Venezia.
8. — « Fede e lavoro » Liberatore Fausto Maria, Lucca.
9. — « Chi non risica non rosica » Rotondi G. Paolo e Valori Michele, Roma.
10. — « Pape Satan, Pape Satan Aleppe! » Pepe Salvatore Anna, Roma.
11. — « Giustizia 1322 » Ripari Antonietta, Roma.
12. — « Troppo avem sofferto » Rossetti Ferruccio, Roma.
13. — « Teate » Scocco Camillo, Roma.
14. — « Pace e lavoro » Rondini Giuseppe, Grottaferrata.
15. — « Mandorlo in fiore » Schera Mario, Roma.
16. — « Tutti » Laccetti Ettore, Roma.
17. — « Vincitore » Alessandrini Adriano, Roma.
18. — « Iri » Cozza Lorenzo, Roma.
19. — « Lylla 13 » Capuano Gerardo, Napoli.
20. — « Zero sette » Lalia Alfredo, Roma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1946

*Il Ministro:* NENNI

(1214)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.